



RISERVA NATURALE RIPA BIANCA DI JESI

Regolamento

Ottobre 2021

SOMMARIO

Titolo I – Disposizioni generali	4
Art. 1. Finalità ed efficacia del Regolamento	4
Art. 2. Divieti di carattere generale	5
Art. 3. Divieti specifici per le zone a diverso grado di protezione	5
Art. 4. Uso del simbolo	6
Art. 5. Patrocini, collaborazione, contribuzioni, incentivi	6
Titolo II – Tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti	6
Sezione 1. Interventi e opere di carattere edilizio	6
Art. 6. Edifici residenziali	6
Art. 7. Attività produttive	7
Art. 8. Edifici di valore storico ed architettonico	8
Sezione 2. Interventi e opere sul sistema della mobilità	8
Art. 9. Infrastrutture per la mobilità	8
Art. 10. Cartellonistica pubblicitaria e segnaletica	9
Sezione 3. Recinzioni	9
Art. 11. Recinzioni	9
Sezione 4. Reti tecnologiche	10
Art. 12. Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica	10
Art. 13. Reti e impianti per l'esercizio delle telecomunicazioni	11
Art. 14. Reti impianti di distribuzione delle acque	12
Titolo III – Tutela delle risorse biologiche	12
Sezione 1. Tutela della flora e della vegetazione	12
Art. 15. Tutela delle specie vegetali selvatiche	12
Art. 16. Inserimento del verde pubblico e privato nel contesto ecologico della Riserva	14
Sezione 2. Tutela della fauna	15
Art. 17. Tutela e gestione del patrimonio faunistico	15
Art. 18. Cura della fauna selvatica ferita	16
Art. 19. Reintroduzioni	17
Titolo IV – Attività agro-silvo-pastorali	17
Art. 20. Programmazione e gestione	18
Art. 21. Indennizzi	19
Titolo V – Attività artigianali, commerciali e di servizio	22
Art. 22. Attività commerciali	22
Art. 23. Attività di servizio	23
Titolo VI – Attività sportive, ricreative, educative e fruizione della Riserva	23
Art. 24. Accesso e mobilità interna	23
Art. 25. Accessibilità per le categorie sensibili	24
Art. 26. Soggiorno e accoglienza turistica	25
Art. 27. Riprese fotografiche e cinematografiche	25
Art. 28. Accensione di fuochi	26
Art. 29. Animali d'affezione	27
Art. 30. Attività di pesca	27
Art. 31. Trasporto di armi e altri mezzi di distruzione e cattura	28
Titolo VII – Attività di ricerca scientifica	29

Art. 32. Attività di ricerca scientifica e biosanitaria	29
Titolo VIII – Limiti alle emissioni sonore, luminose e di altro genere	30
Art. 33. Controllo delle emissioni sonore	30
Art. 34. Controllo delle emissioni luminose	30
Titolo IX - Interventi ed attività di occupazione giovanile e volontariato	31
Art. 35. Attività per l'occupazione giovanile, il volontariato, il servizio civile alternativo	31
Art. 36. Forme di vigilanza e sorveglianza	31
Titolo X – Disciplina autorizzativa degli interventi	32
Art. 37. Nulla osta e autorizzazioni	32
Titolo XI – Sanzioni amministrative	34
Art. 38. Sanzioni amministrative	34
Allegato 1 Elenchi di specie consigliate e sconsigliate per gli interventi di cui all'Art. 16	36
Specie arboree consigliate per l'impiego in interventi nelle pertinenze degli edifici rurali in zone agricole	36
Specie arboree e arbustive idonee all'impiego in interventi di miglioramento ambientale e rinaturalizzazione del paesaggio agrario.	36
Specie arboree non idonee all'impiego per interventi di piantumazione	37
Olmo montano	38

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Riserva, di seguito denominato Regolamento, è redatto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni e costituisce lo strumento operativo del Piano di Gestione della Riserva (PdG) che disciplina l'esercizio dell'attività antropica e le modalità di fruizione del patrimonio di risorse identitarie della Riserva, con particolare riferimento ai valori di naturalità e biodiversità, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Piano della Riserva definisce gli strumenti, le procedure e le norme di carattere generale per la tutela e la valorizzazione del territorio. Il PdG viene attuato dal soggetto gestore in riferimento all'art.4 comma 1) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Il Regolamento integra e specifica le disposizioni normative definite dal PdG, disciplinando le attività consentite e le relative procedure amministrative; in particolare il Regolamento recepisce tutte le risorse costitutive, qualificanti e caratterizzanti i diversi ambiti territoriali della Riserva di cui all'allegato cartografico del PdG "Tavola n. 2 Inquadramento strutturale" e le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PdG. Nel caso di contrasti, le norme del PdG prevalgono sul Regolamento.
3. Il Regolamento rende operativi gli obiettivi e le condizioni d'uso delle risorse contenute nel Piano di Gestione (PdG). Costituiscono riferimenti inderogabili per le disposizioni del Regolamento: gli elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo, il quadro delle tutele come definiti dal PdG (vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti) e l'articolazione spaziale del Piano (zonizzazione). In particolare, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della D.A.C.R. 85/2003 e s.m. disciplina:
 - la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - la tutela degli habitat naturali e seminaturali;
 - lo svolgimento di attività commerciali, di servizio, agricole e sul sistema ambientale;
 - l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica
 - il soggiorno, la circolazione e la fruizione del pubblico e lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, compresa la pesca sportiva;
 - l'accessibilità nel territorio della Riserva attraverso percorsi e strutture idonee alle categorie sensibili;
 - lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
 - lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive;
 - i limiti alle emissioni sonore, luminose o altro tipo, nell'ambito della legislazione in materia;
 - lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato.
4. Il Regolamento stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, art. 11 della L. 394/91, disciplinandone specificamente i contenuti e definendone operativamente i limiti di applicazione.
5. Il Regolamento non sostituisce i regolamenti comunali; se in contrasto, le presenti norme di attuazione prevalgono sulle norme contenute nei Regolamenti Edilizi ed in altri regolamenti comunali.

6. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. In generale, le circostanze che giustificano la revisione del Regolamento sono dovute ai seguenti motivi:

- a) modifiche del Piano di Gestione;
- b) modifica o integrazione degli obiettivi assunti dal Piano di Gestione e/o dal Regolamento.

La revisione del Regolamento segue le medesime procedure di approvazione di cui all'art. 6 comma 1bis della D.A.C.R 85/2003 e ss. mm..

Art. 2. Divieti di carattere generale

1. Nella Riserva sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio della Riserva sono vietate le attività di cui all'art. 21 comma 2 delle NTA del Piano di Gestione.
2. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.
3. Altre attività non normate dal presente regolamento potranno essere realizzate all'interno del territorio della Riserva solo se non in contrasto con le finalità dell'Atto Istitutivo della Riserva e del Piano di Gestione.
4. Il soggetto gestore, se non diversamente previsto dal presente regolamento, può concedere deroghe ai divieti del regolamento per la realizzazione di attività per fini di tutela ambientale o di particolare interesse economico sociale, scientifico, culturale o comunque pubbliche purché non in contrasto con le finalità dell'Atto Istitutivo della Riserva e del Piano di Gestione.

Art. 3. Divieti specifici per le zone a diverso grado di protezione

1. Il Regolamento stabilisce divieti specifici per le Zone della Riserva di cui all'Art.7 delle NTA del Piano di Gestione identificate e cartografate nella Tavola 1 del PdG in relazione ai sistemi richiamati e definiti nella Tavola 2 del PdG i cui valori sono riconosciuti e rappresentati negli elaborati del quadro conoscitivo ed interpretativo del PdG, con riferimento alle seguenti partizioni spaziali:

- 1.1. "Zona di Riserva integrale" (Zona A);
- 1.2. "Zona di Riserva generale orientata" (Zona B);
 - 1.2.1. "Fiume Esino" (Zona B1);
 - 1.2.2. "Aree calanchive" (Zona B2);
- 1.3. "Area di Protezione" (Zona C);
 - 1.3.1. "Paesaggio rurale" (Zona C1);
 - 1.3.2. "Ambiti della fruizione" (Zona C2);

2. Nelle zone B e C, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore della Riserva le attività previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 delle NTA, fermo restando la coerenza con la disciplina corrente, fatte salve altri tipi di autorizzazione.

Art. 4. Uso del simbolo

1. La Riserva incentiva la realizzazione di attività economiche, sociali, commerciali e divulgative ecosostenibili e/o che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e del paesaggio dell'area protetta e/o alla promozione della sua conoscenza sia attraverso il proprio materiale promozionale e divulgativo sia tramite la concessione in uso del nome e simbolo.
2. Il nome ed il simbolo della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi sono concessi a terzi a seguito di una motivata richiesta scritta e conseguente specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore della Riserva.
3. L'uso del nome e del simbolo sono concessi a titolo gratuito.
4. L'uso del simbolo senza specifica autorizzazione sarà perseguito a termini di legge.
5. La Riserva può dotarsi di un apposito disciplinare per l'utilizzo del nome e del simbolo della Riserva stessa.

Art. 5. Patrocini, collaborazione, contribuzioni, incentivi

1. La Riserva può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del suo territorio o all'esterno di esso purché abbiano attinenza con le finalità stesse dell'area protetta.
2. La Riserva può contribuire a seguito di motivata richiesta scritta alla realizzazione delle attività di cui sopra tramite la concessione del patrocinio gratuito (con conseguente uso del nome e simbolo della Riserva), tramite la diretta collaborazione con la concessione temporanea di proprio personale, materiali o attrezzatura della Riserva o tramite la contribuzione economica alla realizzazione delle stesse attività.

TITOLO II – TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI**Sezione 1. Interventi e opere di carattere edilizio****Art. 6. Edifici residenziali**

1. All'interno del territorio della Riserva, in aggiunta a quanto stabilito dalla L.R. 13 dell'8 marzo 1990, in particolare secondo gli Art. 5 e 6, allo scopo di recuperare il patrimonio edilizio esistente tramite ristrutturazione, risanamento conservativo o demolizione con ricostruzione secondo la medesima tipologia viene richiesto di mantenere la medesima area di sedime dei fabbricati principali.
2. Tutti gli interventi dovranno attenersi a modalità costruttive eco-sostenibili. Negli interventi deve essere previsto l'uso di:
 - a) materiali e di componenti edilizi riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e che contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
 - b) tecnologie costruttive che utilizzano ridotti valori di energia e riducono le emissioni di gas serra inglobati;
 - c) sistemi di regolazione e riutilizzo del flusso idrico negli edifici;

d) sistemi di riscaldamento basati su pannelli fotovoltaici e solare-termico, geotermico o altre fonti rinnovabili.

3. I sistemi a captazione solare, nelle case coloniche, dovranno essere integrati nel manto di copertura e non appoggiati e/o sospesi; è possibile invece l'installazione di pannelli fotovoltaici appoggiati al manto di copertura su tutti gli annessi.

4. Al fine di preservare il paesaggio, non è consentita la realizzazione di "campi di pannelli solari"; divieto espresso anche nell'Art. 4 delle "Linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio rurale" approvate dal Consiglio Comunale con Delibera 52 del 23/04/2010.

5. È obbligatorio, laddove possibile, l'allaccio degli scarichi alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche; in alternativa, la realizzazione di specifici sistemi di depurazione. È vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice.

6. La Riserva promuove la realizzazione di impianti di fitodepurazione e l'inserimento negli interventi edilizi di ristrutturazione, risanamento e demolizione con ricostruzione di accorgimenti atti a favorire la nidificazione dell'avifauna e della chiroterofauna.

Art. 7. Attività produttive

1. All'interno delle aree agricole le attività sono regolate dalla Legge Regionale 13 dell'8 marzo 1990; ad essa ci si richiama per il ripristino delle aree dismesse, le attività produttive e l'allevamento. Al fine di valorizzare il territorio ed al fine di recuperare l'allevamento di specie autoctone, all'interno della Riserva è auspicabile la riattivazione della produzione negli allevamenti dismessi, ristrutturando gli edifici nel rispetto delle attività che in essi si svolgevano; questi sono importanti anche perché indispensabili per la nidificazione di specie avifaunistiche quali le rondini.

2. Gli interventi dovranno attenersi a modalità costruttive eco-sostenibili e deve essere previsto l'uso di:

- materiali e di componenti edilizi riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e che contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
- tecnologie costruttive che utilizzano ridotti valori di energia e riducono le emissioni di gas serra inglobati;
- sistemi di regolazione e riutilizzo del flusso idrico negli edifici;
- sistemi di riscaldamento basati su pannelli fotovoltaici e solare-termico, geotermico o altre fonti rinnovabili.

3. È obbligatorio, laddove possibile, l'allaccio degli scarichi alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche; in alternativa, la realizzazione di specifici sistemi di depurazione. È vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice.

4. La Riserva promuove la realizzazione di impianti di fitodepurazione ed è fatto obbligo l'inserimento negli interventi edilizi di ristrutturazione, risanamento e demolizione con ricostruzione di accorgimenti atti a favorire la nidificazione degli uccelli e dei chiroterteri quali cassette nido e strutture idonee ed una fascia di intonaco rugoso sotto i cornicioni per facilitare la costruzione dei nidi da parte dei balestrucci.

Art. 8. Edifici di valore storico ed architettonico

1. Gli edifici di pregio architettonico e valore storico siti all'interno della riserva naturale sono mappati con la sigla TR2.1, nella tavola 5p del vigente PRG e regolamentati secondo l'articolo 42 delle norme tecniche di attuazione, al quale si fa diretto rimando.
2. L'articolo 4 comma 5 lettera d) della L.R. Marche 22 dell'08/10/2009 non si applica agli immobili ubicati all'interno dell'area della Riserva Naturale per i quali sono ammessi i soli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di risanamento conservativo, di restauro, di demolizione (senza ricostruzione).

Sezione 2. Interventi e opere sul sistema della mobilità**Art. 9. Infrastrutture per la mobilità**

1. Le infrastrutture di tipo viario che ricadono all'interno del territorio della Riserva saranno oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie improntate alla ricerca del minor impatto ecologico e paesaggistico, massimizzando l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiali naturali, riciclati e di basso impatto ambientale nei cicli produttivi e comunque volte quanto più possibile alla preservazione dei luoghi e delle specie vegetali e animali. Esse dovranno essere realizzate, tranne per motivi improrogabili di pubblica sicurezza, di pubblica utilità e altri validi motivi valutati dal soggetto gestore, nel periodo da agosto a febbraio (periodo di minimo disturbo per l'avifauna). I progetti di manutenzione ordinaria, quando non prevedono autorizzazioni da parte di enti, saranno resi noti tramite comunicazione al soggetto gestore, sulla base dell'Art. 37 comma 1 del presente regolamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture che prevedono autorizzazioni da parte degli enti competenti dovranno preventivamente ottenere il nulla osta del soggetto gestore.

2. Le modalità del rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione del soggetto gestore sono riportate nell'Art. 37 del presente regolamento.

3. In riferimento a quanto sopra riportato viene specificato che:

nella realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento e nuova realizzazione dovrà essere posta particolare attenzione alla diminuzione della frammentazione ecologica del territorio della Riserva, al fine di garantire la continuità fisica e funzionale delle connessioni ecologiche di acqua, suolo e la diminuzione di elementi di impatto ecologico per la fauna.

- a) è vietata la trasformazione delle strade "bianche" in ghiaia o terra battuta in manto di conglomerato bituminoso eccezione fatta solo per tratti al fine di consolidare la stabilità della sede stradale quando si dimostri che questa non è raggiungibile con opere e materiali alternativi;
- b) gli interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture viarie devono adottare accorgimenti atti a prevenire gli investimenti della fauna selvatica quali ad esempio recinzioni, barriere, dissuasori ottici, olfattivi e sonori, sottopassi, gallerie e sovrappassi, schermature e siepi atte ad alzare il volo degli uccelli sopra l'infrastruttura ed altri che si ritengono idonei allo scopo.
- c) è vietato il danneggiamento delle aree boscate e delle piante limitrofe all'area di taglio interessata dalla rete stradale, l'uso di cippatrici, frese e altri mezzi meccanici a lavorazione andante e l'esecuzione di movimenti terra;

- d) quando presenti tombini e pozzetti è fatto obbligo di prevedere accorgimenti al fine di evitare la caduta di fauna oppure di accorgimenti che consentano la fuoriuscita degli animali.
4. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo, ricercando soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili.
5. Al fine di mitigare l'impatto della Strada Statale 76 sulla fauna della Riserva dovranno essere realizzate
- a) barriere fonoassorbenti opache o non riflettenti (o con accorgimenti per renderle visibili ai volatili) o fasce di vegetazione con le medesime finalità;
 - b) recinzioni per il convogliamento di animali nei sottopassi al fine di prevenire incidenti tra mezzi motorizzati e la fauna selvatica.

Art. 10. Cartellonistica pubblicitaria e segnaletica

1. È vietata l'apposizione, lungo le strade o in altra posizione, di nuova cartellonistica pubblicitaria fatta eccezione per:
- le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza delle attività artigianali, commerciali o di servizio attinenti alla specifica attività e in regola con le normative comunali;
 - le attività turistiche e agrituristiche presenti all'interno della Riserva o nelle immediate vicinanze;
 - la cartellonistica di uso temporaneo per la realizzazione di manifestazioni;
 - la segnaletica escursionistica, i pannelli didattico divulgativi, di segnalazione delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro e delle strutture e aree funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, turistiche e divulgative messa in opera da parte del soggetto gestore della Riserva.
2. La segnaletica escursionistica adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche della segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I. integrate con il logo della Riserva e dell'eventuale logo del soggetto gestore della Riserva.
3. È vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna alla Riserva, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.
4. È vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature della Riserva o appendere cartelli agli alberi, fatta eccezione per lo svolgimento di attività didattiche e rimossi dopo la conclusione delle stesse.

Sezione 3. Recinzioni

Art. 11. Recinzioni

1. Le recinzioni dei fondi sono di due tipologie: fisse o temporanee. Le prime sono chiusure perimetrali degli spazi aperti finalizzate al perseguimento della durata pluriennale del manufatto, indipendentemente dalla destinazione dello stesso. Le seconde sono chiusure perimetrali degli spazi aperti realizzate con tecniche costruttive che consentono la pronta e completa rimozione del manufatto al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la necessità.

2. **Recinzioni fisse:** in tutto il territorio della riserva è fatto divieto di realizzare dette recinzioni ad eccezione di quelle finalizzate alla protezione dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali da bassa corte adiacenti all'edificato agricolo. Per quanto riguarda le recinzioni a protezione dell'edificato esse dovranno prevedere appositi varchi per piccoli mammiferi e rettili da realizzarsi tramite distacco dal terreno per un'altezza almeno 10 cm ed una lunghezza di 50 cm posti con un intervallo di 3/4 metri. Non sussiste l'obbligo di distacco dal terreno qualora la maglia della rete abbia un'ampiezza pari o superiore a 10 cm. Le recinzioni possono essere realizzate in legno o in ferro battuto, con l'ausilio di reti metalliche. Le recinzioni realizzate a protezione dell'edificato possono essere realizzate anche in calcestruzzo per una altezza massima di 40 cm e in questo caso saranno realizzati dei fori circolari di dimensione pari ad almeno 20 cm di diametro, praticati al livello del piano di campagna, con un intervallo di 3/4 metri. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi, dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. A servizio delle stalle è consentita la realizzazione di parchetti recintati in pali di legno esterni ai ricoveri, se funzionali alla conduzione della stalla.

3. **Recinzioni temporanee:** sono consentite le recinzioni realizzate con semplice infissione al suolo di picchetti temporanei in legno naturale o tondino metallico, messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, il contenimento di animali al pascolo, con la rimozione integrale ed immediata delle stesse al termine del periodo di pascolo o di rischio di danno da parte della fauna. Sono consentite le recinzioni finalizzate ad attività di ricerca scientifica legate ad azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità, ricovero temporaneo della fauna selvatica. Tutte le recinzioni dovranno essere distaccate dal suolo in modo da garantire il passaggio a piccoli mammiferi ed anfibi (quando questi non sono dannosi alle colture); in caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi, dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Non sussiste l'obbligo di distacco dal terreno qualora la maglia della rete abbia un'ampiezza pari o superiore a 10 cm.

4. Al fine della difesa delle colture è ammesso l'uso di recinzioni elettrificate, appositamente realizzate e con un voltaggio adeguato per l'allontanamento per la fauna e non per la sua uccisione.

Sezione 4. Reti tecnologiche

Art. 12. Impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Gli impianti per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che ricadono all'interno del territorio della Riserva saranno oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie improntate alla ricerca del minor impatto ecologico e paesaggistico, massimizzando l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiali naturali, riciclati e di basso impatto ambientale nei cicli produttivi e comunque volti quanto più possibile alla preservazione dei luoghi e delle specie vegetali e animali. Essi dovranno essere realizzati, tranne per motivi improrogabili di pubblica sicurezza, di pubblica utilità e altri validi motivi valutati del soggetto gestore, nel periodo da agosto a febbraio (periodo di minimo disturbo per l'avifauna). I progetti di manutenzione ordinaria, quando non prevedono autorizzazioni da parte di enti, saranno resi noti tramite comunicazione al soggetto gestore, sulla base dell'Art. 37 comma 1 del presente regolamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture che

prevedono autorizzazioni da parte degli enti competenti dovranno preventivamente ottenere il nulla osta del soggetto gestore.

2. Le modalità del rilascio del parere dell'Ente sono riportate nell'Art. 37 del presente regolamento.

3. La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

4. In riferimento a quanto sopra riportato viene specificato che:

- a) è obbligatorio mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, gli elettrodotti e le linee aeree di AT e MT di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Per le linee aeree di MT, esposte sia al rischio di elettrocuzione che di impatto, si può ricorrere: all'interramento dei conduttori (obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica), a cavi elicoidali, ad isolatori di 2 m sopra i pali, a piattaforme isolate e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico. Per le linee aeree di AT, esposte al solo rischio di impatto, si possono adottare segnalazioni visive rappresentate da sagome di uccelli predatori, sfere di poliuretano colorate, spirali colorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico. Nell'ambito dell'intervento dovrà essere prevista l'apposizione di cassette nido per gheppio e barbagianni.
- b) il taglio delle aree boscate in corrispondenza delle reti infrastrutturali dovrà interessare solamente le piante che per dimensioni si avvicinano ai conduttori delle linee elettriche, evitando capitozzature, slabbrature e qualsiasi intervento che ne possa danneggiare il benessere fisiologico. È vietato il danneggiamento delle aree boscate e delle piante limitrofe all'area di taglio interessata dalla rete infrastrutturale, l'uso di cippatrici, frese e altri mezzi meccanici a lavorazione andante e l'esecuzione di movimenti terra o l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio sotto le infrastrutture elettriche che poi andranno ripristinate;
- c) quando presenti tombini e pozzetti è fatto obbligo di prevedere accorgimenti al fine di evitare la caduta di fauna oppure di accorgimenti che consentano la fuoriuscita degli animali.

5. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo, ricercando soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili.

Art. 13. Reti e impianti per l'esercizio delle telecomunicazioni

1. Gli interventi e le opere sugli impianti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta del soggetto gestore. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta del soggetto gestore. Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al preventivo rilascio del Nulla osta del soggetto gestore.

- b) La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione. Devono in ogni caso essere previste misure di mitigazione dell'impatto ambientale, da sottoporre alla valutazione del soggetto gestore.
- c) Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.
- d) Nel territorio della Riserva non è ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione, ad esclusione delle apparecchiature strettamente necessarie all'organizzazione di Wi-Fi zones.

Art. 14. Reti impianti di distribuzione delle acque

1. In tutto il territorio della Riserva le nuove opere di distribuzione delle acque e di irrigazione dovranno essere eseguite in modalità interrata e soggette a preventivo rilascio del Nulla osta del soggetto gestore.
2. Gli impianti irrigui esistenti devono essere mantenuti attraverso interventi di consolidamento, restauro e ripristino o anche l'interramento nell'ambito della stessa sede ai fini del miglioramento paesaggistico.

TITOLO III – TUTELA DELLE RISORSE BIOLOGICHE

Sezione 1. Tutela della flora e della vegetazione

Art. 15. Tutela delle specie vegetali selvatiche

1. La Riserva tutela la flora e la vegetazione spontanea nonché le presenze vegetali di impianto antropico che rivestono valore naturalistico e/o paesaggistico in relazione alla tutela degli habitat naturali o dei paesaggi culturali presenti all'interno dell'area protetta.
2. Qualsiasi intervento sulla flora e sulla vegetazione deve essere conforme al presente regolamento e al piano di gestione della Riserva e necessita di nulla osta del soggetto gestore.
3. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) Introdurre e mettere a dimora specie vegetali esotiche;
 - b) il taglio di individui di specie vegetali selvatiche arbustive ed arboree, in qualsiasi stadio di sviluppo, non appartenenti a specie esotiche, fatto salvo quanto previsto dagli Art. 21 comma 2, e Art. 24 della L.R. 6/2005;
 - c) il taglio d'individui arborei, di siepi (di lunghezza maggiore ai 5 metri) e formazioni vegetali non appartenenti a specie esotiche, fatto salvo quanto previsto dall'art 13 del presente regolamento e nei casi previsti dagli Art. 21 comma 2, e Art. 24 della L.R. 6/2005, per i quali è richiesta l'autorizzazione del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore della Riserva. L'istruttoria per rilascio del nulla osta, di cui alle lettere c) e d) valuterà l'inesistenza di soluzioni alternative al taglio delle essenze vegetali tenendo in considerazione anche la normativa vigente nell'area. Nel caso di autorizzazione

positiva al taglio delle essenze vegetali è prevista solamente la piantagione compensativa (come da indicazioni della L.R. 6/2005 e seguenti modificazioni) e non l'indennizzo.

- d) il taglio di alberi secchi e deperienti in piedi, non appartenenti a specie esotiche, tranne nei casi previsti dall'Art. 21, comma 2, della L.R. 6/2005 per i quali è richiesta l'autorizzazione del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore se all'interno delle zone A, B1 e B2 mentre solamente la comunicazione se nelle altre parti del sito. Per il taglio degli alberi secchi e deperienti non sono previste né la procedura di piantumazione compensativa né quella di indennizzo.
- e) la realizzazione di interventi di capitozzatura e di taglio alle branche principali delle specie arboree ad alto fusto all'interno delle zone A, B1 e B2 se non per ragioni connesse alla pubblica incolumità. Nelle altre parti del sito le piante ad alto fusto possono essere sottoposte a capitozzatura, nei casi di pubblica incolumità e di piante seccaginosi da rivitalizzare salvo per le specie tradizionalmente allevate a "testa di salice" (salici, acero campestre, gelsi). La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa autorizzazione del Comune di Jesi e nulla osta del soggetto gestore della Riserva mentre per la potatura degli alberi e delle siepi è richiesta l'invio della comunicazione al soggetto gestore della Riserva.
- f) il taglio e la raccolta delle specie erbacee selvatiche se non connesso con le pratiche agricole ad eccezione delle attività di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e per le attività di manutenzione delle pertinenze delle abitazioni private, degli impianti industriali e dei luoghi pubblici utilizzati e per le attività didattiche e di fruizione turistica della Riserva. La raccolta dei prodotti del bosco, del sottobosco e di piante della flora spontanea di interesse etnobotanico (alimentare, officinale, ecc.) è consentita esclusivamente nelle zone C1, C2 e D e ai soli proprietari o conduttori dei fondi
4. Gli esemplari ad alto fusto non appartenenti a specie esotiche e non ricomprese nell'elenco di cui nell'art. 20 della L.R. 6/2005, ma comunque protette dalla 394/91 e L.R. 15/94, sono soggetti al medesimo regime di tutela di quelle presenti nell'art. 20 della L.R. 6/2005 e alle prescrizioni del presente regolamento. Tale regime di protezione è esteso anche agli alberi della specie Olivo "Olea europea" con età superiore ad anni 75, per il loro valore paesaggistico.
5. Il taglio di essenze arbustive ed essenze arboree appartenenti ad essenze vegetali esotiche/infestanti è soggetto ad una semplice comunicazione al soggetto gestore, sulla base dell'Art. 37 comma 1 del presente regolamento. Il soggetto gestore della Riserva è autorizzato al taglio delle essenze esotiche in tutto il territorio della Riserva nelle aree gestite direttamente dal soggetto gestore oppure previo accordo scritto o atto equivalente con i proprietari, conduttori o soggetti aventi titolo alla gestione delle altre aree della Riserva.
6. È favorita in particolar modo nelle aree di proprietà pubblica lo stoccaggio in loco della necromassa derivante dal taglio degli esemplari di alto fusto al fine di favorire la presenza di alcune specie di fauna selvatica, mantenendo il rispetto del decoro dei luoghi.
7. È favorito l'incremento della disponibilità di legno morto in piedi attraverso cercinature, il rilascio di uno o più soggetti non depezzati, 1 di uno o più soggetti ragliati a 80-100 cm dal livello del suolo, di cui uno o più con realizzazione di "catini" basali nella parte inferiore del fusto realizzati attraverso taglio inclinati in direzione centripeta rispetto alla circonferenza tali da favorire sacche di ristagno dell'acqua. Incrementare

la disponibilità di legno morto a terra e di rifugi per la piccola fauna attraverso la realizzazione di cataste (lunghezza e larghezza di almeno 1 metro e altezza di 50 cm.) di tronchetti con diametro di almeno 10 cm nelle aree forestali

8. Nella gestione della vegetazione erbacea a bordo strada dovranno essere adottati mezzi meccanici (sfalci) e non chimici. Nella potatura di vegetazione arbustiva ed arborea dovranno essere adottati accorgimenti atti a non provocare tagli sfrangiati.

9. Le deroghe ai divieti di uccisione, raccolta e danneggiamento di organismi vegetali selvatici sono ammesse per i seguenti interventi quando realizzati direttamente dal soggetto gestore e quando realizzati da terzi dietro autorizzazione del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore:

- a) attività didattiche, di ricerca scientifica e monitoraggio;
- b) la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale del territorio della Riserva compresa la riconversione naturalistica dei rimboschimenti a conifere e sostituzione di esse con essenze autoctone;
- c) la realizzazione di progetti riguardanti attività di rimboschimento dove viene utilizzato materiale vegetale, quali talee, rizomi, piante, ecc. prelevato all'interno della Riserva.

Art. 16. Inserimento del verde pubblico e privato nel contesto ecologico della Riserva

1. Al fine di favorire il miglior inserimento del verde privato e pubblico all'interno del contesto ecologico del sito vengono fornite le seguenti indicazioni:

- a) nelle sistemazioni a verde delle aree private e pubbliche è vietato l'impianto di specie vegetali indicate nell'elenco "Specie arboree non idonee all'impiego per interventi di piantumazione" (All. 1) come esotiche/infestanti e si consiglia l'eliminazione di quelle presenti. I progetti di sistemazione a verde di aree pubbliche e private dovranno ricevere l'autorizzazione del Comune di Jesi sulla base degli art. 10 e 11 dell'allegato delle Norme Tecniche di Attuazione "Norme per la salvaguardia e valorizzazioni del patrimonio botanico-vegetazionale e del paesaggio agrario" della variante generale del Piano Regolatore del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore della Riserva;
- b) i progetti di rimboschimento naturaliforme di aree private, coltivate o oggetto di rimboschimenti passati con conifere, saranno oggetto di autorizzazione del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore della Riserva. Al fine del loro miglior inserimento nel contesto ecologico del sito. Il soggetto gestore favorisce progetti di riconversione naturalistica dei terreni agricoli;
- c) l'impianto di siepi, filari di alberi e piccoli boschetti, per gli interventi di rimboschimento e per le opere di ingegneria naturalistica dovranno essere realizzati con essenze autoctone presenti nell'elenco riportato nell'allegato 1 e scelte in funzione del miglior inserimento fitoclimatico e dovranno essere utilizzati materiali ed individui di certificata origine e provenienza di ecotipi locali. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione del Comune di Jesi previo nulla osta del soggetto gestore.

2. Le specie utilizzate per la realizzazione di piantumazioni di esemplari singoli o in gruppo, siepi, alberate, piccoli boschetti e rimboschimenti naturaliformi devono essere scelte tra quelle tipiche della vegetazione potenziale.

Sezione 2. Tutela della fauna

Art. 17. Tutela e gestione del patrimonio faunistico

1. Nel territorio della Riserva è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo di individui di fauna selvatica nonché l'introduzione di specie esotiche di fauna selvatica.
2. Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di organismi animali di fauna selvatica sono ammesse, dietro specifica autorizzazione del soggetto gestore della Riserva, esclusivamente per ricerca scientifica e monitoraggio e per il prelievo selettivo d'individui di fauna selvatica esotica e/invasiva, come di seguito specificato.
3. Sono ammesse le attività, funzionali alle attività agricole, selvicolturali e di polizia sanitaria nel rispetto della normativa vigente.
4. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio dovranno comunque privilegiare metodi non invasivi e distruttivi e quando non possibile dovranno limitare la cattura ed uccisione degli individui animali allo stretto indispensabile richiesto dall'attività.
5. Il controllo tramite prelievo di alcune specie di fauna selvatica, in particolar modo specie alloctone e autoctone invasive, è consentito esclusivamente nei casi accertati dal soggetto gestore di forte squilibrio ecologico ed ambientale e dovranno privilegiare metodologie che limitano il disturbo verso le altre specie di fauna selvatica. Le attività di prelievo sono volte al ricomponimento di squilibri ecologici e ambientali, ad una migliore conservazione delle specie, all'espletamento di indagini sanitarie e di ricerca scientifica, al contenimento dei danni e degli impatti su spazi agricoli, aree boschive, opere di difesa del suolo ed altri elementi del paesaggio qualora non sia possibile mettere in atto attività di prevenzione alternative al prelievo perché non tecnicamente possibile, efficaci o economicamente sostenibili.
6. La soppressione in loco o altrove degli individui catturati è prevista solo nei casi dove non ci siano soluzioni alternative alla cattura e trasporto in siti ecologicamente idonei e comunque nel rispetto della normativa vigente. La realizzazione di tali attività è svolta da personale autorizzato dal soggetto gestore, appositamente formato ed operante nel rispetto della normativa vigente.
7. Lo svolgimento dell'attività di prelievo selettivo e di ricerca e monitoraggio scientifico sono regolate da uno specifico progetto e/o regolamenti predisposti dal soggetto gestore, e comunque approvato dallo stesso nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione, composto dal monitoraggio della situazione in atto, dalla localizzazione degli interventi, dagli obiettivi da raggiungere, dall'elenco delle attrezzature, materiali e metodi utilizzati e da un cronoprogramma di realizzazione.
8. Per quanto non specificato riguardo ulteriori caratteristiche e modalità di rilascio dell'autorizzazione vale quanto disposto dall'Art. 37.
9. Gli interventi sulle sponde del fiume Esino al fine di mitigare l'azione erosiva a carico del terreno agricolo sovrastante sono ammessi, previo nulla osta del soggetto gestore del sito agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, privilegiando le soluzioni a minor impatto ambientale possibile comprendenti: risarcimento dei danni, l'affitto o acquisto dei terreni interessati, interventi di riqualificazione ecologica dei terreni tramite interventi di riqualificazione naturalistica, rimboschimento ed ingegneria naturalistica e comunque salvaguardando quanto più possibile l'ambiente qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore naturalistico e

paesaggistico. Qualora sulle pareti delle sponde in erosione siano presenti uno o più nidi di uccelli nidificanti è fatto divieto la realizzazione di qualsiasi lavorazione che ne comprometta l'esistenza, anche futura, fatto salvo quanto sopra riportato e comunque adottando tutti gli accorgimenti e soluzioni tecniche possibili per la loro salvaguardia. La realizzazione degli interventi, nelle pareti in cui sono presenti nidi è vietata nel periodo che va dal 1° marzo al 31 luglio. Eventuali deroghe per interventi urgenti per pubblica incolumità sono autorizzate dal soggetto gestore.

10. Quando accertata la presenza di erpetofauna, nelle aree umide di qualsiasi dimensione è vietata nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre la realizzazione di qualsiasi intervento e azione che possa arrecare disturbo, quali prelievo delle acque, lavorazione dei terreni e taglio della vegetazione ad una distanza minore di 10 metri dall'argine. Eventuali deroghe per interventi urgenti per pubblica incolumità sono autorizzate dal soggetto gestore.

11. Fatti salvi gli interventi necessari per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici delle aree umide realizzati dal soggetto gestore o consentiti da questo previa specifica autorizzazione e quanto previsto dai precedenti commi di questo articolo, è altresì vietato:

- a) il taglio delle formazioni arboree e arbustive occupate da garzaie;
- b) la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- c) gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea (tramite taglio, sfalcio e lavorazioni del terreno), all'interno delle zone umide e delle garzaie fatto salvo gli interventi di prevenzione degli incendi e per interventi di manutenzione straordinaria previa autorizzazione del soggetto gestore;
- d) l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione delle aree umide e della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- e) le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua e delle aree umide, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- f) la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- g) gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Art. 18. Cura della fauna selvatica ferita

1. All'interno della Riserva sono presenti le strutture del Centro di Recupero della Fauna Selvatica "Ripa Bianca" (di seguito denominato C.R.A.S.) predisposte per il ricevimento, cura, riabilitazione e reintroduzione in natura della fauna selvatica autoctona. Il centro vede la presenza delle seguenti strutture:

- a) Il primo soccorso veterinario presente all'interno della sede della Riserva
- b) le voliere, i recinti e le altre strutture utilizzate per il ricovero e riabilitazione degli animali presenti nell'area di pertinenza della sede della Riserva.

2. È consentito il trasporto da parte di privati di animali selvatici feriti o in difficoltà trovati all'interno del territorio della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi con destinazione il C.R.A.S. previo accordo con il personale del soggetto gestore.

3. È consentita altresì la detenzione degli animali selvatici all'interno delle strutture del Centro Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S) per le necessarie cure di riabilitazione. Gli animali selvatici in entrata al C.R.A.S. ed in uscita (liberazione in natura, morte, trasporto in altre strutture) vengono registrati in un apposito registro di carico/scarico e se necessario anche in altri registri sulla base della normativa vigente. Le carcasse degli animali morti vengono smaltite sulla base della normativa vigente o assegnati alla stessa Riserva, a musei riconosciuti o altre collezioni museali per fini didattici, a competenti istituti scientifici per esami autoptici.

Art. 19. Reintroduzioni

1. L'introduzione di individui di specie autoctone di fauna selvatica è consentita se provenienti dal C.R.A.S. "Ripa Bianca", se appartenenti a specie già presenti nell'area della Riserva e non alteranti gli equilibri ecologici ed ambientali in atto. L'introduzione di specie autoctone di fauna selvatica è consentita anche a seguito di specifici progetti e programmi di reintroduzione predisposti dal soggetto gestore, oppure approvati dallo stesso e predisposti da terzi, corredati da uno studio di fattibilità e mirati all'aumento della consistenza numerica e variabilità genetica di alcune specie di cui sia accertata la presenza storica nell'area della Riserva e nei territori circostanti. Nel caso di progetti predisposti da terzi, la loro realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione del soggetto gestore la cui richiesta sarà corredata dallo studio di fattibilità.

2. È vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:

- a) le attività zootecniche;
- b) gli animali domestici, di affezione e da cortile immessi in aree pertinenziali alle abitazioni;
- c) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;
- d) i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione;
- e) le introduzioni di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di azione nazionale o di altri Piani di tutela.

3. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del DPR n. 357/97 e le specie dell'Allegato 1 della direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo DPR n. 357/97.

4. È vietato l'abbandono degli animali di cui al precedente comma 2.

TITOLO IV – ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 20. Programmazione e gestione

1. La programmazione e gestione delle attività agricole, deve sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali e seminaturali. Si deve inoltre perseguire una progressiva conversione alla conduzione biologica.
2. La conduzione dei terreni deve rispettare le norme regionali, nazionali e comunitarie e tener conto delle soglie più stringenti in materia di utilizzo dei fertilizzanti, dei presidi fitosanitari e delle tecniche agronomiche, ivi inclusi eventuali agricoltori che non siano in possesso dei titoli PAC.
3. Gli agricoltori devono effettuare e mantenere idonee sistemazioni idraulico-agrarie provvedendo ad una adeguata manutenzione delle scoline, dei canali collettori permanenti e attuare in zone declivi solchi acquai temporanei trasversali, rispetto alla massima pendenza.
4. Gli interventi inerenti agli elementi diffusi del paesaggio agrario (come alberi isolati o a gruppi sparsi, le alberate stradali e poderali, le siepi stradali e poderali) sono sottoposti a nulla osta della Riserva.
5. L'introduzione e l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM - GMO) è vietato in tutto il territorio della Riserva.
6. Le operazioni di piombatura di siepi e macchie boschive devono essere eseguite a perfetta regola d'arte.
7. Le arature non possono superare la profondità massima di cinquanta centimetri.
8. Nelle tare, ad eccezione delle fasce parafuoco, è obbligatorio eseguire lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici.
9. I concimi organici distribuiti in pre-semina devono essere prontamente interrati.
10. L'impiego di sostanze chimiche per la difesa fitosanitaria delle piante deve essere ridotto al minimo e progressivamente sostituito da trattamenti agronomici, biologici, meccanici e manuali. L'irrorazione dei fitofarmaci deve essere evitata in presenza di vento che ne accentua l'effetto deriva sulla vegetazione circostante. Le attrezzature per la distribuzione devono essere tenute in perfetta efficienza.
11. Nelle colture ortive è consigliato l'uso della pacciamatura al fine di ridurre l'impiego del diserbo. Il materiale plastico di risulta deve essere smaltito in base alle disposizioni normative vigenti.
12. A protezione della fauna presente nella Riserva, lo sfalcio di foraggere e la raccolta di seminativi con mezzi meccanici devono essere realizzati partendo dal centro degli appezzamenti verso l'esterno, con ridotta velocità di avanzamento delle macchine.
13. La Riserva promuove l'utilizzo di barre di involo, che svolgono il ruolo di favorire l'allontanamento della fauna e l'uso di attrezzature irroratrici che utilizzano dosi minime di prodotto 'applicazione e la verifica periodica della loro efficienza.
14. Lo scasso per l'impianto delle coltivazioni arboree è ammesso fino alla profondità di un metro.
15. Il materiale vivaistico necessario per l'impianto delle colture arboree deve essere certificato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
16. Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato con ridotta velocità di avanzamento delle macchine e il taglio deve essere eseguito ad almeno 10 cm dal suolo.

17. Gli allevamenti di tipo industriale sono ammessi esclusivamente per aziende provviste delle certificazioni ambientali vigenti (ISO 14000 e 14001) e se condotta in forma biologica.
18. Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa deve essere effettuato in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
19. Le aziende agrituristiche e di ospitalità rurale sono equiparate alle aziende agricole della Riserva. In particolare, i centri di ospitalità rurale possono essere inseriti nei canali promozionali dell'agricoltura della Riserva.
20. È vietata l'irrigazione per scorrimento superficiale e per infiltrazione laterale, che possono determinare un movimento dell'acqua verticale nel terreno dagli strati superficiali a quelli profondi determinando perdite di nitrati sia per percolazione profonda che per colature terminali. È consentita l'irrigazione a pioggia e a bassa pressione che non danno luogo a problemi di non uniformità di distribuzione né a problemi di ruscellamento. In linea generale, sia per l'irrigazione a pioggia che quella localizzata a bassa pressione, la quantità di acqua da somministrare ad ogni intervento irriguo dovrebbe bagnare solo lo spessore di terreno interessato dalle radici della coltura.
21. Gli interventi agricoli e di regimazione idraulica devono garantire la corretta difesa dei suoli. In particolare non sono ammessi:
- interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica (ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria), ad esclusione di quelli realizzati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostruzione delle coperture vegetali;
 - le lavorazioni dei suoli che non prevedano adeguate forme di regimazione delle acque meteoriche, riducendo al minimo la perdita di suolo e i conseguenti danni alla fertilità;
 - l'aratura del suolo a profondità superiori a 50 cm. Nelle aree vulnerabili ai nitrati la succitata profondità si riduce a 30 cm, ai sensi del D.G.R. 1448/2007.

Art. 21. Indennizzi

- I vincoli relativi alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi e indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività della Riserva.
- Ai fini del presente regolamento sono indennizzabili i danni conseguenti all'azione di animali selvatici che determinino la riduzione quantitativa di una coltura agricola o del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte o il danneggiamento funzionale di un'opera realizzata ai fini agricoli.
- Non sono ammesse all'indennizzo le coltivazioni non condotte secondo i canoni ordinari di lavorazione o che presentino insufficienti livelli di produttività.
- Per i fini di cui al comma 3 costituiscono insufficienti livelli di produttività le coltivazioni di:
 - girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5 quintali per ettaro;
 - grano duro, grano tenero, avena, orzo, segale con produttività inferiore o uguale a 7 quintali per ettaro;
 - mais da granella con produttività inferiore o uguale a 8 quintali per ettaro;
 - erba medica dopo il quarto anno dalla semina.
- Non sono ammessi altresì all'indennizzo i danni:

- a) non accertabili;
- b) denunciati fuori dal ciclo produttivo stagionale delle colture;
- c) causati agli animali di bassa corte qualora gli stessi non siano allevati in spazi adeguatamente recintati o comunque protetti;
- d) recati a vivai non adeguatamente protetti;
- e) recati alle coltivazioni a perdere finalizzate alle disponibilità alimentari;
- f) a fronte dei quali sia stata stipulata apposita polizza assicurativa.

6. Il proprietario o il conduttore del fondo che ha subito il danno deve presentare domanda di indennizzo indirizzata alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, in carta libera utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile presso la Riserva. Il modulo deve essere debitamente compilato e inoltrato pena l'esclusione dalla valutazione della domanda, tramite uno dei seguenti modi:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) direttamente agli uffici della Riserva Naturale Ripa Bianca;
- c) posta elettronica certificata.

7. La domanda di indennizzo va inoltrata entro 14 giorni dal verificarsi del danno e comunque 7 giorni prima dal compiere qualsiasi intervento colturale nell'area interessata dal danno stesso. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare con 5 giorni di anticipo qualsiasi intervento colturale nella suddetta area pena la decadenza dal diritto di indennizzo. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l'accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne le ragioni nella domanda.

8. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l'avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l'effettuazione del sopralluogo con urgenza.

9. La domanda di indennizzo dovrà essere composta dalla descrizione ed ubicazione del danno, dalla sua quantificazione economica e da una documentazione fotografica. È facoltà del richiedente allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno e eventuali dichiarazioni testimoniali dovranno essere rese con dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà.

10. Qualora i danni riguardino animali di bassa corte, alla richiesta di indennizzo è necessario allegare anche una attestazione di personale veterinario dell'ASUR da cui si accerti il numero di capi, la specie e la razza di appartenenza, la quantificazione presumibile del peso degli animali, l'attestazione dell'origine del danno da fauna selvatica e non da altri animali.

11. A seguito della richiesta di indennizzo, il soggetto gestore della Riserva, con personale tecnico in possesso di adeguata professionalità, provvede a valutare il danno con sopralluoghi in prossimità della raccolta del prodotto o antecedentemente a questa in caso di distruzione completa dello stesso. Possono essere effettuati sopralluoghi preliminari di controllo. Del sopralluogo, eseguito alla presenza del richiedente o suo delegato, è redatto verbale sottoscritto dalle parti. Nel verbale sono indicati:

- la superficie e la tipologia della coltura agricola oggetto del sopralluogo;
- lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura;
- la quantità di prodotto perduto;

- la superficie danneggiata;
- la data presunta del danno;
- le ore lavorative e i materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate;
- le indicazioni circa l'esistenza di opere di prevenzione;
- gli eventuali ulteriori danni;
- le ore lavorative ed i costi non sostenuti per lavorazioni non eseguite a seguito del prodotto perduto.

12. In caso di accoglimento della domanda, la stima dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate nei fondi rustici è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento all'annata agraria. In difetto di riferimento tipologico nelle mercuriali, è fatto rinvio alle quotazioni delle riviste specializzate di settore o alle quotazioni rilevabili sul mercato locale. Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi della coltura e questa sia comunque sostituibile o riseminabile, all'agricoltore è corrisposto il rimborso delle sole spese vive di sostituzione o semina sostenute. Qualora dal danno consegua l'impossibilità di ripristinare la semina, l'indennizzo è pari al mancato raccolto sottratte le eventuali spese non sostenute; l'ammontare è determinato sulla base della produzione media della zona in cui insiste il fondo e del prezzo medio corrente di mercato della coltura agricola al momento del danno stesso. In tutti gli altri casi, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base alle risultanze del sopralluogo.

13. Nel caso si verifichino danni ulteriori sullo stesso terreno e per la stessa coltura, successivamente all'accertamento del tecnico incaricato e prima della liquidazione del danno, l'interessato è tenuto a produrre nuova istanza, con le modalità di cui al comma 9. L'ammontare del danno precedentemente accertato è detratto dalla stima effettuata sui danni ulteriori.

14. L'indennizzo sarà comunicato all'agricoltore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. È facoltà del richiedente far eseguire, anche a seguito della perizia del tecnico incaricato dal soggetto gestore della Riserva, una perizia di parte. È facoltà del soggetto gestore accettare la perizia del richiedente, rigettarla in parte o in toto.

15. I danni ammessi all'indennizzo vengono rimborsati in percentuale variabile da 0 a 100 in funzione della disponibilità di bilancio della Riserva.

16. Il soggetto gestore, al fine di prevenire i danni alle colture agricole, definisce le idonee misure di protezione che gli agricoltori devono attuare le quali sono:

- recinti fissi o mobili, metallici o elettrici (con almeno due ordini di fili) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento.
- i palloni tipo predator, i nastri riflettenti o le sagome di uccelli rapaci, le reti morbide di protezione delle colture, per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto;
- dissuasori acustici;
- dissuasori olfattivi;
- gli shelter di almeno 120 centimetri per ungulati e di 60 centimetri per lepri
- altre attrezzature e strumenti proposti dal soggetto gestore o dall'agricoltore previa autorizzazione del soggetto gestore.

17. Gli strumenti di prevenzione di cui al comma 16 vengono installati e mantenuti in stato di efficienza a cura dell'agricoltore. I soggetti tenuti all'indennizzo verificano che gli strumenti di prevenzione siano mantenuti in stato di efficienza. Le recinzioni, sia metalliche che elettrificate, devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti di terreno da proteggere. I proprietari o conduttori dei fondi assicurano l'impiego più opportuno e la manutenzione dei mezzi di prevenzione. Il soggetto gestore può, in comodato gratuito, dotare gli agricoltori di apposite attrezzature idonee alla prevenzione dei danni o erogare un corrispettivo economico a titolo di incentivo per la messa in opera delle misure di prevenzione in funzione della disponibilità di bilancio.

18. Nel caso in cui il soggetto gestore della Riserva, dietro richiesta dell'agricoltore di fornitura di strumenti di prevenzione, non possa fornire gli strumenti stessi o erogare il contributo a titolo di incentivo per la loro messa a dimora oppure qualora gli strumenti di prevenzione, tenuti in stato di efficienza, non impediscano il verificarsi del danno, il medesimo soggetto gestore della Riserva provvederà all'indennizzo del danno. Nei casi in cui l'agricoltore non faccia richiesta di fornitura di strumenti di prevenzione o gli strumenti di prevenzione non siano mantenuti in un adeguato stato di efficienza il danno non viene indennizzato.

19. L'agricoltore partecipante alla gestione selettiva del cinghiale all'interno del territorio della Riserva potrà eventualmente ottenere come forma di indennizzo parziale o totale del danno subito la disponibilità delle carcasse dell'animale catturato, previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V – ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Art. 22. Attività commerciali

1. Con riferimento alla L.R. 15/94, alla D.A.C.R. n. 85/2003 come modificata dalla D.C.A.R. n. 83/2008, nell'ambito della Riserva Naturale, il soggetto gestore, ha fra i compiti affidati quelli di:

- a) valorizzazione dei prodotti agricoli anche attraverso l'attuazione e la gestione di un marchio;
- b) realizzare iniziative formative ed informative circa la messa a punto di nuove esperienze produttive che consentano alle imprese di specializzarsi in termini di capacità di offerta di beni e servizi ambientali e di consapevolezza dell'ambiente;
- c) promuovere forme di agevolazione rivolte alle attività tradizionali artigianali e culturali;
- d) lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;

2. Per svolgere le attività di cui sopra, è consentito al soggetto gestore di svolgere, solamente nelle aree C2, attività di commercio limitatamente alle merci, ai servizi e alla ricettività turistica, ai prodotti, al materiale divulgativo e didattico legato alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi costituendo le attività commerciali come destinazioni complementari alle finalità istituzionali del soggetto gestore della riserva nei limiti di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione. Tale attività è finalizzata alla valorizzazione di forme alternative, ai finanziamenti pubblici, di ottenimento di risorse finanziarie da investire nella gestione della Riserva.

3. Per quanto non specificato valgono le indicazioni della variante generale al Piano Regolatore del Comune di Jesi.

Art. 23. Attività di servizio

1. Le attività di servizio ammesse nelle Zone della Riserva sono le seguenti:

- a) attività di informazione turistica e ambientale sulla Riserva, che devono essere esercitate secondo modalità e luoghi autorizzati dal soggetto gestore.
- b) attività di ricezione e pernottamento, consentite, purché all'interno di esercizi regolarmente autorizzati e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di ristorazione.

2. Le attività di servizio svolte dal soggetto gestore sono quelle connesse agli scopi istituzionali della Riserva e possono avvalersi delle seguenti strutture gestite direttamente dallo stesso o date in gestione a terzi:

- a) area didattica "Sergio Romagnoli";
- b) centri di informazione e punti vendita;
- c) strutture e spazi a disposizione dell'Ente per servizi vari, didattica, ricezione turistica, ricerca, monitoraggio, ecc.;
- d) strutture per la sorveglianza.

TITOLO VI – ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE E FRUIZIONE DELLA RISERVA**Art. 24. Accesso e mobilità interna**

1. Il soggetto gestore promuove e coordina l'attività divulgativa e didattica disciplinando le visite in modo tale da evitare forme di compromissione della biodiversità della Riserva.

2. L'accesso alla Riserva, sia pedonale che automobilistico, è possibile esclusivamente attraverso gli ingressi predefiniti, strade carrabili presenti e sentieri autorizzati, quest'ultimi segnalati da apposita segnaletica. Inoltre:

- a) nella zona A l'accesso è consentito per le attività direttamente realizzate dal soggetto gestore oppure esclusivamente per le attività autorizzate dal soggetto gestore o comunicate preventivamente ad esso, quali la ricerca scientifica, il monitoraggio, le attività di gestione del territorio per fini conservazionistici, di pubblica sicurezza o manutenzione infrastrutture con le modalità previste dal presente regolamento.
- b) fatto salvo quanto riportato per la zona A, nella zona B l'accesso del pubblico è consentito nei percorsi destinati alla fruizione pubblica limitatamente ai pedoni e con le modalità consentite dal soggetto gestore.
- c) fatto salvo quanto riportato per la zona A e B, nella zona C l'accesso del pubblico è consentito nei percorsi destinati alla fruizione pubblica ai pedoni, alle biciclette e persone a cavallo.

3. L'accesso all'area didattica naturalistica "Sergio Romagnoli" è regolamentata in giorni, orari e modalità economiche tramite apposito regolamento del Comune di Jesi.

4. Nell'area del Belvedere "Ripa Bianca" l'accesso è consentito in qualsiasi periodo dell'anno tranne diverse specifiche disposizioni del soggetto gestore.

5. Il soggetto gestore può, a sua discrezione, per salvaguardare la biodiversità, evitare rischi di degrado dell'ambiente naturale e per pubblica incolumità, interdire, regolamentare o limitare l'accesso a determinate aree, strutture e siti destinati alla fruizione del pubblico della Riserva oppure limitare la frequenza e/o il numero degli utenti delle persone in visita.
6. Il parcheggio è consentito solamente nelle apposite aree segnalate.
7. I gruppi di visitatori o le scolaresche debbono essere accompagnati dalle guide autorizzate dal soggetto gestore.
8. Con il presente articolo, il cui contenuto è divulgato anche in forma grafica sull'apposita pannellistica informativa installata nei punti d'accesso della Riserva, il visitatore è informato che all'interno dell'area protetta sono possibili incontri, eventi, presenze scandite dalle leggi naturali. Possono quindi essere presenti animali o piante con potenziali fattori allergenici. È pertanto sconsigliata la visita a chi ha problemi di salute con particolare riferimento ad asma, allergie o intolleranze a causa di punture d'insetti, pollini vaganti o altre possibili forme di contatto. Tra la vegetazione, sono comprese alcune specie i cui fiori, le foglie o i semi possono essere altamente tossiche. S'invita quindi a non toccare o raccogliere alcun tipo di pianta, anche per loro rispetto. E' consigliabile essere attrezzati adeguatamente indossare un abbigliamento adatto al periodo e ai luoghi che si attraversano e in particolare calzare scarpe da passeggiata in campagna o da escursione. La visita in ambiente naturale, se non in presenza di adeguata sentieristica è inoltre sconsigliata a chi ha problemi di deambulazione e di orientamento. Per quanto sopra indicato e consigliato, il soggetto gestore della Riserva declina ogni responsabilità in caso di incidenti e malesseri.

Art. 25. Accessibilità per le categorie sensibili

1. L'accessibilità e la fruizione della Riserva devono essere possibili anche da parte di soggetti diversamente abili ed anziani, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni legislative in materia.
2. Pertanto il soggetto gestore promuoverà attività ed interventi finalizzati alla diminuzione di impedimenti e ostacoli alla corretta fruizione dell'area da parte di tali soggetti.
3. La fruizione della Riserva è resa possibile con la sistemazione di una rete di sentieri con pendenza lieve e dotati delle necessarie attrezzature ad eccezione di aree dove per le caratteristiche territoriali questo sia tecnicamente impossibile.
4. Negli spazi per il parcheggio deve essere garantita la riserva di posti per disabili, nella misura stabilita dalle disposizioni normative in materia.
5. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali della Riserva, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.
6. Le persone anziane, i soggetti diversamente abili e le donne in stato di gravidanza hanno la precedenza nell'uso di attrezzature, e così pure nella fruizione dei servizi collegato all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio della Riserva.
7. L'uso dei percorsi e dei sentieri attrezzati per disabili e portatori di handicap è prioritario per i visitatori della Riserva che rientrano nelle medesime categorie.

Art. 26. Soggiorno e accoglienza turistica

1. L'esercizio delle attività ricettive, compreso l'agriturismo, è consentito nelle strutture presenti nelle aree "C1 e C2" della Riserva. La riserva incentiva le attività di ricettività diffusa quali l'agriturismo, le attività ricettive rurali con preferenza per quelle che minimizzano l'impatto ambientale (conduzione biologica, materiali riciclati, fonti energetiche alternative, mobilità sostenibile, ecc.). L'esercizio delle attività ricettive è comunque subordinato alla garanzia di smaltimento controllato dei rifiuti. L'esercizio delle attività dovrà rispettare la normativa vigente.
2. È vietato il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzate ed attrezzate. L'attività di campeggio fisso è consentita solamente in aree "C1 e C2" a seguito di autorizzazione comunale previo nulla osta della Riserva.
3. L'attività di campeggio itinerante o temporaneo con finalità didattico-educativi e/o di ricerca scientifica e monitoraggio nelle aree B1, B2 C1 e C2, dovrà essere autorizzata dalla Riserva ed è comunque vietata nella Zona A.
4. All'interno della Riserva è presente un punto informativo principale, gestito dal soggetto gestore, dove è disponibile materiale informativo relativo alle zone e ai sentieri su cui è consentito il transito, alle visite guidate, alle strutture ricettive esistenti e ai posti disponibili, alle attività sportive e ricreative consentite, ai divieti. Il materiale informativo viene reso disponibile anche su rete telematica e presso i punti d'informazione.
5. Lungo gli itinerari di particolare interesse vengono collocati pannelli esplicativi, volti a fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali del sito.
6. I servizi didattici e di accoglienza turistica sono assicurati dal soggetto gestore della Riserva e all'interno dell'area didattica naturalistica "Sergio Romagnoli"; ciò è normato da apposito disciplinare e convenzione con il Comune di Jesi. Nelle altre aree, sentieri e strutture presenti all'interno della Riserva l'accoglienza turistica e didattica può essere svolta dal soggetto gestore della Riserva, da soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente e previo accordo con il soggetto gestore della Riserva al fine di coordinare le attività e minimizzare il disturbo verso la fauna. Il soggetto gestore della Riserva ha la priorità nell'occupazione di tali aree per lo svolgimento delle attività turistiche e didattiche.
7. Il servizio di accompagnamento di singoli o gruppi nei sentieri ed aree della Riserva è consentito solamente ai soggetti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di "Guida ambientale-escursionistica" e/o ai soggetti autorizzati dal soggetto gestore della Riserva.
8. I costi delle escursioni e delle visite guidate realizzate dal soggetto gestore e il contributo economico da versare al soggetto gestore da parte di chi vuol usufruire di visite guidate, attività o eventi nel territorio della Riserva è stabilito da uno specifico tariffario predisposto dal soggetto gestore.

Art. 27. Riprese fotografiche e cinematografiche

1. Nella Riserva sono consentite le riprese fotografiche, video e cinematografiche con le seguenti modalità:
 - a) limitatamente al territorio dell'area didattica-naturalistica "Sergio Romagnoli" durante gli orari di apertura al pubblico e negli spazi e sentieri destinati alla fruizione del pubblico.

b) nelle aree esterne all'area didattica-naturalistica "Sergio Romagnoli": nella zona B, limitatamente ai sentieri e appostamenti di birdwatching durante il periodo di apertura di questi e nelle aree C1 rimanendo nei pressi della rete viaria principale e minore e nel rispetto della normativa vigente e nella zona C2 nelle aree appositamente delimitate e negli orari di apertura.

2. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche sono consentite dietro specifica autorizzazione della Riserva, che a discrezione della stessa può essere anche nominativa e/o corredata da richiesta di un corrispettivo, nei seguenti casi:

- a) nell'ambito dell'area didattica-naturalistica "Sergio Romagnoli" in orari diversi da quelli di apertura al pubblico.
- b) all'interno della zona B in spazi diversi rispetto alla rete sentieristica e agli appostamenti di birdwatching ed in orari diversi rispetto all'apertura al pubblico e comunque sempre nelle ore notturne.
- c) all'interno della zona C2 in orari diversi rispetto a quelli di accesso al pubblico.
- d) impegno scritto ad inviare il materiale fotografico, cinematografico o televisivo prodotto alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi o comunque a renderlo gratuitamente disponibile per eventuali pubblicazioni a cura della Riserva.
- e) obbligo della citazione della frase: "per gentile concessione della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi" in caso di pubblicazione e utilizzazione in qualsiasi forma del materiale da parte dell'autore, cui corrisponderà eguale impegno da parte della Riserva Naturale a citare sempre l'autore in caso di utilizzazione dello stesso materiale.

3. Riprese fotografiche, video e cinematografiche a scopo commerciale devono essere autorizzate dal soggetto gestore e potranno essere commercializzate a seguito del consenso scritto dopo la visione delle stesse e dietro il versamento di un corrispettivo di volta in volta stabilito dalla direzione della Riserva.

4. È comunque vietato riprendere, al di fuori degli spazi e sentieri destinati alla fruizione del pubblico, le fasi di riproduzione della fauna e di dipendenza dei cuccioli. È vietato altresì, se non diversamente autorizzato dal soggetto gestore, la pubblicazione di indicazioni precise sulla dislocazione dei nidi o delle tane, delle stazioni di piante, insetti e fossili particolarmente protetti. Il soggetto gestore, per la tutela della biodiversità della Riserva, può interdire un'area all'accesso di persone anche per le riprese fotografiche, video e cinematografiche. Eventuali deroghe, per fini scientifici, di ricerca o divulgativi, sono autorizzate dal soggetto gestore.

Art. 28. Accensione di fuochi

1. Nella Riserva è vietata, fatto salvo quanto riportato successivamente, l'accensione di fuochi all'aperto in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva. Nelle aree appositamente indicate dal soggetto gestore e attrezzate e nelle immediate pertinenze degli edifici abitati è possibile l'uso di fornelli da campo e barbecue purché ad una distanza minima da terra di 50 cm. e sempre sotto il costante controllo di persone fino all'esaurimento della combustione. Non è ammessa l'accensione di fornelli da campo e barbecue in presenza di vento.

2. L'abbruciamento di residui vegetali derivanti da pratiche agricole e silvo-pastorali è consentito esclusivamente nella zona C1 della Riserva, dal 16 settembre al 30 giugno ad una distanza minima dalle aree boscate di 100 metri ed in assenza di vento. I siti prescelti devono essere circoscritti in aree idonee

allo scopo, evitando il disturbo alla fauna selvatica. Il materiale da bruciare deve essere raccolto in piccoli cumuli e devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e siano presenti un numero adeguato di operatori sufficienti ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione e che assistano di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Ogni abbruciamento deve essere comunicato preventivamente alla Riserva con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. Nell'informativa deve risultare il nome del soggetto responsabile (di maggiore età) e delle persone che verranno impiegate. Nella comunicazione dovrà essere indicata la data e il luogo dell'evento. Durante l'abbruciamento e fino al totale esaurimento della combustione, è fatto obbligo agli interessati di essere costantemente presenti sul luogo, con personale sufficiente nel numero e dotato di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

4. Nel territorio della Riserva è vietato, fatta eccezione per quanto detto nei precedenti capoversi, ogni atto che possa costituire pericolo di provocazione d'incendi.

Art. 29. Animali d'affezione

1. È vietato introdurre nelle aree A e B della Riserva cani, anche al guinzaglio, ad eccezione delle pertinenze delle abitazioni private, dove, se recitate, possono stare sciolti. Nelle aree C1 e C2 i cani possono essere introdotti solamente al guinzaglio e nelle aree consentite dalla normativa vigente. Fanno eccezione a tali prescrizioni:

- a) i cani di soccorso e di servizio alle forze dell'ordine (opportunamente custoditi dai proprietari), nonché per la guida di non vedenti.
- b) i cani utilizzati per la custodia di greggi ed armenti purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di sonaglio e collare.
- c) i cani da guardia delle abitazioni o di altri manufatti che però non possono essere lasciati vagare oltre 50 metri dagli stessi fatta eccezione per esigenze di sorveglianza di animali al pascolo.
- d) nelle aree di proprietà di pertinenza delle abitazioni se recitate i cani possono essere lasciati liberi.
- e) nell'area didattica "Sergio Romagnoli" i cani non possono essere introdotti.
- f) i cani utilizzati per attività di censimento e gestione della fauna selvatica alloctona o invasiva vengono impiegati dietro specifica autorizzazione del soggetto gestore della Riserva.

2. È vietato nutrire cani e gatti randagi e gli stessi devono essere catturati e trasferiti presso idonee strutture, sulla base delle normative vigenti. La gestione di cani e gatti in degenza presso strutture pubbliche o private di ricovero non deve arrecare disturbo o danno alla fauna selvatica della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi.

Art. 30. Attività di pesca

La pratica della pesca nel tratto di Fiume Esino all'interno della Riserva non è consentita ad eccezione di attività autorizzate dall'ente gestore della Riserva per il controllo delle specie esotiche. Nell'area contigua proposta all'interno del Sito Natura 2000 vale quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con il piano di gestione del Sito Natura 2000 (DGR 766/16).

Art. 31. Trasporto di armi e altri mezzi di distruzione e cattura

1. Il regolamento ammette l'introduzione, limitatamente al transito lungo via Zanibelli, da parte di privati di armi, esplosivi, fuochi artificiali o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura all'interno della Riserva consentito dalle normative vigenti. Il trasporto, a bordo di un automezzo, di armi o altri mezzi di cattura è consentito esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - a) cacciatori titolari di regolare licenza di caccia che per qualsiasi motivo consentito dalla legge intendano trasportare qualsiasi arma o altri mezzi di cattura consentiti dalla legge per recarsi in qualsiasi località o ambiti di caccia o in zone dove è permessa l'attività venatoria.
 - b) i titolari di porto di pistola, porto d'arma per uso sportivo o di fucile, estese anche per difesa personale, che per qualsiasi motivo consentito dalla legge intendano introdurre/trasportare armi nella Riserva per recarsi in luoghi o località dove è consentito l'uso sportivo delle armi.
2. È necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore della Riserva ai soggetti di cui la punto precedente che per recarsi alla propria residenza, sita all'interno della Riserva, non possano utilizzare esclusivamente via Zanibelli. L'autorizzazione potrà essere concessa sulla base di un percorso più breve e diretto possibile ed appositamente identificato.
3. Non rientrano tra i mezzi di disturbo o cattura di cui al punto precedente i mezzi di cattura della fauna ittica consentiti dalla vigente normativa sulla pesca nelle acque interne.
4. È consentita l'introduzione di armi e mezzi di cattura della fauna, previa autorizzazione della Riserva, da parte dei ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica e da parte degli operatori che svolgono attività di prelievo selettivo di individui di fauna autoctona invasiva o di fauna alloctona problematici per gli equilibri ecologici dell'area protetta.
5. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede delle munizioni. I soggetti che trasportano le armi sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano la Riserva se non per ragioni di palese necessità.
6. Per qualsiasi altra ragione non contemplata dai precedenti capoversi del presente articolo l'introduzione o il trasporto di armi, esplosivi, fuochi artificiali o qualsiasi altro mezzo di cattura o distruzione è consentito solo previa autorizzazione da parte del soggetto gestore della Riserva.
7. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto di armi al di fuori dei tratti stradali indicati nel regolamento dovrà contenere i seguenti dati: generalità dell'interessato, estremi del porto d'armi, elenco delle armi o mezzi di cattura trasportati/introdotti nonché il percorso che si compirà.
8. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto/introduzione di armi o mezzi di cattura per progetti di ricerca o di prelievo selettivo sono rilasciate dietro richiesta che dovrà contenere generalità dell'interessato, eventuali estremi del porto d'armi, elenco delle armi o mezzi di cattura e descrizione del progetto di ricerca o di prelievo selettivo dove vengono indicati: obiettivi dell'attività, periodi, luoghi, percorso effettuato, materiali, attrezzature e metodi utilizzati. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competente per zona.
9. L'autorizzazione del soggetto gestore va esibita su richiesta degli organi di vigilanza, ha validità fino al mutare delle condizioni specificate nella richiesta. Eventuali variazioni delle condizioni di richiesta dovranno essere comunicate, pena il ritiro dell'autorizzazione, tempestivamente al soggetto gestore della Riserva che provvederà, se consentito dall'articolato del presente regolamento, all'aggiornamento

dell'autorizzazione. Il non rispetto delle condizioni elencate nella richiesta o delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione comportano l'immediata decadenza della stessa.

10. L'esenzione dalla richiesta dell'autorizzazione si applica a:

- a) agenti delle forze dell'ordine e dipendenti da Enti Locali con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria e Agenti di Pubblica Sicurezza, limitatamente alle armi in loro dotazione, durante il servizio di vigilanza, nei luoghi e orari comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
- b) gli agenti di polizia municipale muniti della qualità di agenti di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto e limitatamente alle armi in dotazione e nel territorio dell'Ente di Appartenenza.

11. Per tutti i soggetti idonei a svolgere attività di vigilanza con l'ausilio di armi non ricadenti nei casi espressamente sopra menzionati è necessario l'autorizzazione da parte del soggetto gestore della Riserva.

12. Per quanto non specificato riguardo ulteriori caratteristiche e modalità di rilascio dell'autorizzazione vale quanto disposto dall'Art. 37.

TITOLO VII – ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 32. Attività di ricerca scientifica e biosanitaria

1. Le attività di ricerca scientifica, anche interdisciplinare e biosanitaria sono consentite esclusivamente previa autorizzazione del soggetto gestore e delle autorità competenti in materia.

2. Qualora fossero autorizzate, le attività scientifiche devono essere opportunamente regolamentate al fine di conciliare la tutela e l'integrità delle manifestazioni naturali presenti nella Riserva con lo svolgimento di indagini di carattere scientifico. Vengono stabilite pertanto le seguenti disposizioni:

- a) sono ammesse le attività di ricerca che non interferiscono con i fenomeni naturali caratteristici della Riserva e non prevedono danneggiamenti, asportazioni o modifiche di materiali se non espressamente autorizzate;
- b) l'attività di ricerca può essere svolta direttamente dal soggetto gestore, promossa dallo stesso oppure da istituzioni scientifiche;
- c) l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal soggetto gestore, che ha la facoltà di sospenderla o di revocarla qualora il ricercatore non si attenga al programma delle indagini o non attui le precauzioni prescritte, ovvero violi le norme in vigore nella Riserva;
- d) il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca deve farne richiesta precisando in un documento le finalità della ricerca, le aree interessate, la sua durata e la frequenza con cui deve essere presente nella Riserva, i risultati attesi, i metodi di indagine, le dotazioni strumentali impiegate, le attività di campagna, gli aspetti quali-quantitativi del materiale prelevato in natura e delle alterazioni a carico di habitat e manipolazioni di specie animali e vegetali, le precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, l'elenco e la qualifica del personale coinvolto;
- e) a ricerca compiuta, i risultati delle indagini devono essere trasmessi al soggetto gestore tramite apposita relazione corredata anche da documentazione fotografica sia in formato cartaceo che elettronico ed eventualmente parte del materiale scientifico raccolto;
- f) i risultati delle indagini scientifiche potranno essere utilizzati dal soggetto gestore per sostenere l'attività gestionale e per la predisposizione di materiale informativo utilizzabile a fini didattici e divulgativi;

g) nell'eventualità di pubblicazione scientifica dovrà essere fatto specifico richiamo alla collaborazione avvenuta con la Riserva.

3. Le attività di ricerca sono condotte tramite convenzioni e collaborazioni con l'Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e quale supporto logistico per la ricerca, il soggetto gestore della Riserva garantirà il coordinamento delle attività e i collegamenti tra i ricercatori coinvolti.

4. Lo svolgimento delle attività di ricerca deve garantire il massimo grado di sicurezza degli operatori e l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

5. L'accesso di terzi in Zona A per attività quali ricerca scientifica, monitoraggio, attività di gestione per fini conservazionistici, pubblica sicurezza o manutenzione straordinaria infrastrutture è sempre soggetto ad autorizzazione da parte del soggetto gestore.

TITOLO VIII – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE E DI ALTRO GENERE

Art. 33. Controllo delle emissioni sonore

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dalla L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico" e dal Piano di classificazione acustica comunale del Comune di Jesi nel sito valgono le seguenti misure:

a) La zona di "Riserva integrale" (A) di cui all'Art. 3. è da considerarsi in Classe I (Art. 2 L.R. 28/2001) e pertanto vi valgono i limiti e le prescrizioni ivi previste.

All'interno delle zone di "Riserva integrale" e "Riserva generale orientata" (A, B1 e B2), di cui all'Art. 3 non sono consentite attività che producano incremento di emissioni sonore senza autorizzazione del soggetto gestore. È sempre vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, alla fauna ed agli habitat naturali presenti

Manifestazioni ed attività che possono comportare emissioni superiori ai limiti di legge all'interno dell'area, possono essere autorizzate dal soggetto gestore esclusivamente al di fuori del periodo riproduttivo delle specie nidificanti nella garzaia.

È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità di ricerca scientifica e monitoraggio (previo rilascio dell'autorizzazione della Riserva), sorveglianza e di soccorso nonché di pronto intervento.

Sono sempre consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività agricole.

Art. 34. Controllo delle emissioni luminose

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dall'Art. 7 e dall'allegato B "Disposizioni Tecniche" della Legge Regionale 10/2002 "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso" dovranno essere adottati nella realizzazione di nuovi impianti pubblici o manutenzione straordinaria di quelli esistenti, i seguenti accorgimenti tecnici, previsti nella Rete Ecologica Marche (REM) finalizzati alla riduzione dell'impatto delle emissioni luminose sulla fauna selvatica e sui chirotteri in particolare:

- a) Riduzione dell'altezza dei lampioni (< 8m) tranne che lungo le strade a elevato volume di traffico notturno;
- b) Utilizzare lampade a bassa intensità di emissioni in particolare di raggi UV;
- c) Usare solo lampade schermate chiuse;
- d) Temperature della superficie < 60°;
- e) Evitare la dispersione sia orizzontale che verticale della luce;
- f) Evitare l'illuminazione in aree con vegetazione naturale.

2. Sono da incentivare la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione di quelli esistenti al fine di impiegare le migliori tecnologie per l'efficienza energetica, per l'uso delle risorse rinnovabili e per la diminuzione dell'inquinamento luminoso, secondo le indicazioni tecniche sopra riportate quando non previste obbligatoriamente sulla base della normativa vigente.

3. Eventuali deroghe possono essere concesse dal soggetto gestore della Riserva per comprovate e ineludibili necessità tramite specifico nulla osta e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto.

4. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità di ricerca scientifica e monitoraggio (direttamente svolti dal personale della Riserva o previo rilascio dell'autorizzazione della Riserva), sorveglianza e di soccorso nonché di pronto intervento.

TITOLO IX - INTERVENTI ED ATTIVITÀ DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

Art. 35. Attività per l'occupazione giovanile, il volontariato, il servizio civile alternativo

1. I servizi inerenti alle attività ricreative, sportive ed educative, di riqualificazione ambientale e manutenzione delle strutture da esercitarsi nella Riserva sono affidate, preferibilmente, a organizzazioni di volontariato, al servizio civile, e a forme di occupazione giovanile, di integrazione sociale, di diversamente abili o categorie svantaggiate.
2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio, il soggetto gestore della Riserva può rivolgersi ad associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente.
3. Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, la Riserva si può avvalere delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile, dell'integrazione sociale e del reinserimento nel mondo del lavoro, di studenti per le attività di tirocinio, tesi e per i programmi di alternanza scuola-lavoro.

Art. 36. Forme di vigilanza e sorveglianza

1. La sorveglianza nelle aree naturali protette prevede un controllo, su persone o cose, per assicurare il normale svolgimento delle attività. La vigilanza rappresenta un'attenta sorveglianza, un controllo particolarmente accorto in particolare per il rilievo di illeciti amministrativi e penali.

2. La sorveglianza e vigilanza sul territorio della Riserva Naturale è esercitata dal personale del soggetto gestore, con il possibile concorso di altri soggetti mediante apposite convenzioni, fatte salve le competenze dei soggetti istituzionali preposti. La gestione di tali attività deve avvenire in forma strettamente coordinata tra le diverse istituzioni competenti in materia e sullo stesso territorio, al fine di evitare aggravii procedurali e burocratici, anche con il ricorso, eventualmente, ad apposite conferenze di servizi.

3. La vigilanza per il rispetto delle norme derivanti da leggi, dal presente Regolamento e dal Piano di Gestione, spetta ai soggetti cui sono attribuiti, in base alle leggi vigenti, poteri di accertamento e contestazione degli illeciti penali. Concorrono a queste funzioni il nucleo della Polizia Provinciale, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.

4. Il rispetto delle norme è altresì accertato dalle guardie giurate volontarie delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n° 29/92 e a quelle di cui all'art. 37 della Legge Regionale 7/95.

5. Il soggetto gestore per le attività di vigilanza e sorveglianza può avvalersi di proprio personale e guardie giurate volontarie munite di idoneo decreto.

TITOLO X – DISCIPLINA AUTORIZZATIVA DEGLI INTERVENTI

Art. 37. Nulla osta e autorizzazioni

1. Sulla base del presente Regolamento e delle indicazioni del Piano di Gestione, il soggetto gestore della Riserva può rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione. Non sono soggetti ad autorizzazione o a nulla osta gli interventi di manutenzione ordinaria che non prevedano autorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati; per tali interventi è fatto obbligo al soggetto realizzatore di comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta.

2. Il nulla osta viene trasmesso dietro richiesta, sulla base del presente regolamento, da parte degli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle attività all'interno del territorio della Riserva. Il nulla osta è sempre vincolante.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Riserva direttamente al soggetto che realizzerà l'attività ed è sempre vincolante.

4. Quando non diversamente specificato negli appositi articoli del regolamento, alle richieste di rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione deve essere allegata la documentazione necessaria atta a comprendere e valutare l'azione da realizzare, come di seguito specificata:

- l'indicazione dell'area interessata dall'intervento in relazione alla mappa catastale e alla zonizzazione della Riserva;
- una relazione esplicativa delle attività che si intendono realizzare ed il loro inserimento nell'ambito del Piano di Gestione e del Regolamento della Riserva;
- quando necessario, l'elaborato tecnico dell'intervento redatto da un professionista abilitato, completo di timbro e firma e composto da: una relazione tecnica esplicativa della tipologia dell'intervento e il suo inserimento territoriale nel quadro delle previsioni del Piano della Riserva e da elaborati grafici composti da planimetria, prospetti, sezioni;

- una documentazione fotografica dello stato attuale;
- una relazione tecnica delle eventuali interferenze con le componenti paesaggistiche, fisico-ambientali e naturalistiche della Riserva e gli interventi di compensazione e mitigazione che si intendono adottare;
- una simulazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento e dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione delle opere;
- qualora l'intervento ricada all'interno dell'area ZSC/ZPS IT532009 – "Fiume Esino in località Ripa Bianca di Jesi" la richiesta di nulla osta o autorizzazione deve essere integrata con i documenti previsti dalla procedura per la valutazione di incidenza;

5. Le richieste di nulla osta e autorizzazione devono essere inviate al soggetto gestore della Riserva con plico postale raccomandato con avviso di ricevimento o anche a mano, nel qual caso deve essere rilasciata una ricevuta con l'indicazione della data e di arrivo.

6. Il nulla osta e l'autorizzazione vengono rilasciati sulla base del presente Regolamento e nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione, vengono redatti dal direttore della Riserva che può avvalersi di personale in servizio presso il soggetto gestore, della collaborazione di tecnici professionisti o di una apposita commissione tecnica con la presenza di esperti in ambiti naturalistici, paesaggistici, socio-economici, urbanistici e agronomico-forestali. Il nulla osta o l'autorizzazione sono sempre vincolanti nei confronti del rilascio delle autorizzazioni da parte di altri enti e per la realizzazione delle attività. Il soggetto gestore è tenuto a rispondere alla richiesta di nulla osta o autorizzazione entro 60 giorni, conteggiati dal giorno successivo dalla data del protocollo che attesta l'acquisizione della richiesta.

7. Il soggetto gestore può richiedere entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta, con l'indicazione della motivazione, ulteriore documentazione. La richiesta può essere ulteriormente rinnovata nel caso di evidente carenza della documentazione presentata al fine della valutazione. Al verificarsi di richiesta di integrazioni da parte del soggetto gestore il decorrere del tempo per il termine dei 60 giorni si arresta fino alla consegna dei documenti richiesti. Trascorso il termine dei 60 giorni nulla osta e l'autorizzazione si intendono concessi.

8. Il soggetto gestore della Riserva può concedere motivate deroghe ai divieti posti dal regolamento per finalità di tutela ambientale, monitoraggio e ricerca scientifica o di particolare interesse culturale ed economico sociale o comunque di interesse pubblico purché ciò non vada in contrasto con le finalità del Regolamento e del Piano di Gestione. Le deroghe sono nominative, specifiche e temporanee.

9. Il personale del soggetto gestore per ragioni di servizio e sulla base di indicazioni e programmi di lavoro autorizzati può agire in deroga alle indicazioni del Regolamento.

10. Le richieste per il rilascio del nulla osta devono pervenire dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. La Riserva concorda con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni le procedure idonee ad evitare o contenere, a norma delle vigenti leggi, qualsiasi aggravio dell'iter amministrativo che possa ripercuotersi negativamente sui legittimi interessi del richiedente.

11. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione nei casi dove non vengono coinvolti altri enti devono pervenire direttamente alla Riserva dal soggetto interessato.

12. In tutti i casi contemplati dal presente Regolamento, la Riserva trasmette per conoscenza la concessione o il diniego dell'autorizzazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

13. La concessione o il diniego al nulla osta o all'autorizzazione sono comunicati al diretto interessato a chi ne ha diritto, pubblicati sul sito internet della Riserva e affissi per estratto nell'apposita bacheca della Riserva e l'affissione ha la durata di sette giorni. La Riserva nel puro spirito di garantire la massima efficacia dell'attività degli uffici e quindi non aggravare il procedimento amministrativo può rilasciare il nulla osta e l'autorizzazione con prescrizioni.

14. Le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell'intervento e nel caso di opere soggette a scritture con i comuni, le prescrizioni devono essere opportunamente inserite per rafforzarne la inderogabilità.

TITOLO XI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 38. Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 24 L.R. 15/1994 la sorveglianza dei territori compresi nell'area protetta è di competenza dei soggetti di cui all'art. Art. 36 del presente regolamento ed in particolare del personale dei Carabinieri Forestale, sulla base dell'art. 27 comma 2 della legge 394/1991 attuata attraverso la Convenzione Regione Marche - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego delle unità Carabinieri Forestale nell'ambito delle materie di competenza regionale, Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017, del personale dei servizi di Polizia Provinciale, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale sulla base di quanto previsto dalla L.R. n.1 del 17/02/2014 recante "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale".

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 30 comma 1 della L. n. 394/91, le violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento ed a quelle contenute nei relativi disciplinari attuativi, in conformità con quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della L. n. 394/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 15/94, sono ascritte alle seguenti tipologie:

- a) danno ambientale di minima entità, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 300,00;
- b) danno ambientale con possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 600,00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) danno ambientale senza possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 1.000,00.

3. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale di minima entità" le violazioni agli articoli:

Artt. 3, 16, 21,22, 23, 27.

4. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale con possibilità di ripristino" le violazioni agli articoli:

Artt. 6, 11, 15, 18, 25, 29.

5. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale senza possibilità di ripristino" le violazioni agli articoli:

Artt. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 28, 30.

6. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

7. Nel caso di interventi eseguiti in assenza del nulla osta o autorizzazione o in difformità di questi con prescrizioni, l'Ente verifica se gli interventi eseguiti rientrano o meno tra quelli assentibili in relazione al Piano di Gestione, al Regolamento e alle altre disposizioni di competenza. In caso di verificata assentibilità degli interventi eseguiti, l'Ente, con apposito provvedimento, dispone il pagamento di una sanzione non superiore ad Euro 15.000,00 prima di concedere il parere di conformità o autorizzazione. Nel caso di interventi non assentibili, la Riserva dispone il pagamento di una sanzione pari a Euro 25.000,00 e ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

8. Il soggetto gestore della Riserva ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, specificandone le modalità ed i termini, preavvertendo che in caso di inadempienza il soggetto gestore provvederà in sostituzione e a spese del trasgressore, secondo le disposizioni del R.D. n. 639/1910.

9. Le sanzioni amministrative sono accertate dal personale di cui all'Art. 36 del presente regolamento.

10. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 689/81, della L.R. 33/98, della L.R. 15/94 e della L. 394/91.

ALLEGATO 1 ELENCHI DI SPECIE CONSIGLIATE E SCONSIGLIATE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 16

Specie arboree consigliate per l'impiego in interventi nelle pertinenze degli edifici rurali in zone agricole

Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Melo selvatico	<i>Malus silvestris</i>
Nespolo comune	<i>Mespilus germanica</i>
Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Fruttiferi vari	<i>Prunus sp.pl</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Rovere	<i>Quercus petrae</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus sp.pl</i>
Giuggiolo	<i>Zyzyphus sativus</i>
Tiglio	<i>Tilia sp pl.</i>

Specie arboree e arbustive idonee all'impiego in interventi di miglioramento ambientale e rinaturalizzazione del paesaggio agrario.

Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Biancospino selvatico	<i>Crataegus oxyacantha</i>
Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Caprifoglio comune	<i>Lonicera caprifolium</i>
Caprifoglio peloso	<i>Lonicera xilosteam</i>
Caprifoglio etrusco	<i>Lonicera etrusca</i>

Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Melo selvatico	<i>Malus silvestris</i>
Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Pero selvatico	<i>Pyrus pyraster</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Rosa di S. Giovanni	<i>Rosa sempervirens</i>
Salice Bianco	<i>Salix alba</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>
Ginestra comune	<i>Spartium junceum</i>
Tamericio	<i>Tamarix gallica</i>
Olmo Campestre	<i>Ulmus minor</i>
Viburno lantana	<i>Viburnum lantana</i>

L'Elenco sopra riportato espone le specie arboree ed arbustive consigliate per gli interventi di rinaturalizzazione del paesaggio agrario o di restauro ambientale attraverso l'impianto di siepi, fasce lineari di vegetazione, zone a bosco o il recupero di quelle preesistenti.

In ogni intervento la scelta delle specie da impiegare, il numero, la loro consociazione e le modalità di piantumazione vanno subordinate a più specifiche indagini bibliografiche microclimatiche ed ecologiche operate nella sede di impianto. Per questo potrebbe verificarsi anche l'opportunità di utilizzare altre essenze vegetali maggiormente idonee.

Specie arboree non idonee all'impiego per interventi di piantumazione

Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Albero del Paradiso, Ailanto (esotica/infestante)	<i>Ailanthus altissima</i> ,
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>

Robinia, acacia (esotica/infestante)	<i>Robinia pseudacacia</i>
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Acero negundo (esotica/infestante)	<i>Acer negundo</i>
Pittosporo	<i>Pittosporum tobira</i>
Tutte le conifere	

